CITTÀ di SUSA

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 54/11

ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO E LA SOSTA NELLE STRADE E PIAZZE INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA PROCESSIONE MADONNA DEL ROCCIAMELONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Ricordato che il giorno 5 agosto 2011, nell'ambito della Festa Patronale della Città è prevista la Processione Madonna del Rocciamelone che dal Santuario di Mompantero giunge alla Cattedrale di San Giusto a Susa;

Tenuto conto che la Processione prevede un corteo che a partire dalle ore 21.00 sfilerà lungo il seguente percorso:

via Mompantero, corso Luciano Couvert, corso Inghilterra, via Roma, piazza IV Novembre, via XX Settembre, piazza Trento, piazza Dè Bartolomei, via Palazzo di Città, piazzetta Rana, via Palazzo di Città, via Martiri della Libertà, piazza San Giusto e piazza Savoia;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare la sosta e vietare il transito nelle zone interessate dalla manifestazione, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

che nel giorno 5 agosto 2011, dalle ore 21.00 e fino al termine della Processione Madonna del Rocciamelone:

- sia temporaneamente sospesa la circolazione lungo i percorsi cittadini di cui in premessa.
- dalle ore 21.00 sia vietata la sosta in via Palazzo di Città, via Martiri della Libertà, piazza San Giusto e piazza Savoia.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;

b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;

c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale, demandando allo stesso in ordine alle esigenze della manifestazione;

Polizia Municipale
Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it
web: www.cittadisusa.it

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Vice Commissario Del Gaudio Vincenzo.

SUSA 03.08.2011

Il Vice Comandante della Polizia Municipale
Vincenzo Del Gaudio

Polizia Municipale
Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it
web: www.cittadisusa.it